DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI

Art. 4

Disposizioni finali

In relazione a quanto previsto dalle disposizioni della presente legge sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate dal 1° luglio 2006 fino alla data di entrata in vigore. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Versione in vigore dal 12 agosto 2006, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali
Estremi	Legge 4 agosto 2006, n. 247
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-partecipazione-italiana-alle-missioni/art-4-disposizioni-finali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it